



# CITTÀ DI ISCHIA

Provincia di Napoli

## ORIGINALE VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Seduta del 12/06/2008

N. 121

### OGGETTO:

AUTORIZZAZIONE A RESISTERE NEI GIUDIZI PROPOSTI INNANZI IL TAR CAMPANIA - NAPOLI E ALL'A.G.O. E PROPOSTA DI APPELLO AVVERSO SENTENZA N.152/08 DEL TRIBUNALE DI NAPOLI. NOMINA LEGALE.

L'anno duemilaotto , addì dodici, del mese di giugno, alle ore 19,15, nella sala delle adunanze del Comune di Ischia, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza FERRANDINO GIUSEPPE, nella sua qualità di SINDACO.

Sono presenti gli Assessori Comunali:

ASSESSORI	PRESENTI	ASSENTI
BARILE CARMINE	X	
TELESE LUIGI	X	
BAZZOLI LUCIANO	X	
BOCCANFUSO LUIGI	X	
FERRANDINO CHRISTIAN	X	
PINTO ANTONIO	X	

Assiste il Segretario Generale AMODIO GIOVANNI.

Il Presidente, dichiarata aperta la seduta, invita gli intervenuti a deliberare sull'argomento in oggetto.

### LA GIUNTA COMUNALE

SU proposta del Dirigente del Settore Amministrativo;

PREMESSO:

- Che con deliberazione di G.C. n. 60 del 28.09.2007, esecutiva ai sensi di legge, è stato conferito, all'avv. Alessandro Trani con studio legale in Ischia alla via Delle Fornaci n. 14, per il periodo di un anno a decorrere dal 02.10.2007, l'incarico di espletare le prestazioni professionali riportate nella convenzione sottoscritta in data 02.10.2007 e consistenti, tra l'altro, in attività di tutela e rappresentanza legale del Comune di Ischia in sede civile ed amministrativa innanzi al T.A.R. per la Campania e all'Autorità Giudiziaria Ordinaria, in tutti i gradi e stadi, contro Enti o privati, sia Comune attore che convenuto, stabilendo che gli incarichi da conferirsi saranno di volta in volta affidati al predetto professionista che ha manifestato la disponibilità ad accettare le condizioni dell'Ente, salvi i casi per i quali

l'Amministrazione ritenga di avvalersi di altro professionista per la specificità della controversia.

- Che l'art. 6 della convenzione sottoscritta il 02.10.2007, prevede che, per ogni giudizio davanti al TAR Campania e davanti all'A.G.O. in cui il Comune si costituisce, il predetto professionista ha diritto soltanto alla corresponsione dell'importo di €. 258,00 oltre IVA e CPA ed €. 550,00 oltre IVA e CPA per la giurisdizione superiore di 2° grado, quale fondo forfettizzato per spese, senza diritto a conguaglio alcuno, al momento del conferimento formale dell'incarico. Prevede, altresì, ove l'importo delle spese di iscrizione a ruolo, commisurato al valore dichiarato della controversia, dovesse essere superiore oltre il 10% a quello in precedenza stabilito, il fondo, a richiesta, verrà integrato con obbligo per il convenzionato di rendicontare;

- Che con successiva delibera G.C. n. 114 del 20.11.2007, esecutiva, e conseguente atto integrativo sottoscritto il 04.12.07, l'Amministrazione al fine della tutela e salvaguardia ambientale del territorio ha deciso di costituirsi nei giudizi innanzi al TAR afferenti le ordinanze di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi concordando con il legale convenzionato, ad integrazione della precitata convenzione del 02.10.2007, una riduzione del fondo spese ivi stabilito limitatamente a tale specifica categoria di giudizi, fissando per gli stessi il rimborso spese forfetario nell'importo di €. 100,00 oltre iva e cpa per ciascun giudizio, fermo restando tutti gli altri patti e condizioni stabiliti nella convenzione del 2.10.07;

- Che sono stati notificati a questo Ente i sottoelencati ricorsi proposti da:

1) Di Costanzo Maria Grazia c/ Comune di Ischia - ricorso al TAR Campania notificato all'Ente il 02.11.1998 – R.G.11709/98, per l'annullamento del silenzio-rifiuto formatosi per l'inutile decorso del termine di 60 giorni, di cui all'art.13 L.47/85 per l'esame della domanda di sanatoria prodotta e registrata al prot.n.14488 in data 21.5.1998 – udienza fissata per il giorno 16.07.2008;

2) Squitieri Maria Grazia c/Comune di Ischia – ricorso al TAR Campania, notificato all'Ente l'11.09.1998 – R.G. 9668/98, per l'annullamento del silenzio-rifiuto formatosi per l'inutile decorso del termine di 60 giorni, di cui all'art.13 L.47/85 per l'esame della domanda di sanatoria prodotta e registrata al prot.n.12176 in data 24.4.1998 – udienza fissata per il giorno 16.07.2008;

3) Del Neso Giovan Giuseppe c/ Comune di Ischia – ricorso al TAR Campania notificato all'Ente il 23.07.1998 – R.G.8631/98, per l'annullamento per l'annullamento del silenzio-rifiuto formatosi per l'inutile decorso del termine di 60 giorni, di cui all'art.13 L.47/85 per l'esame della domanda di sanatoria prodotta e registrata al prot.n.9321 in data 27.3.1998 – udienza fissata per il giorno 16.07.2008;

4) Lambitelli Carlo c/ Comune di Ischia – ricorso al TAR Campania notificato all'Ente il 13.05.2008 per l'annullamento previa sospensione dell'ordinanza del Dirigente U.T.C. del Comune di Ischia n.86 del 6.5.2008, con cui si ordinava alla soc.EPSON 2000 a.r.l. di demolire ad horas le opere descritte nell'ordinanza stessa;

5) Cuomo Maria c/ Comune di Ischia - ricorso al TAR Campania notificato all'Ente il 15.09.1998 per l'annullamento del silenzio-rifiuto formatosi per l'inutile decorso del termine di 60 giorni, di cui all'art.13 L.47/85 per l'esame della domanda di sanatoria prodotta e registrata al prot.n.13552 in data 13.5.1998 – udienza fissata per il giorno 16.07.2008;

6) Napoleone Immacolata - ricorso in appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Sez. Distaccata di Ischia N.422/08 del 24.4.2008, depositata il 26.4.2008 relativa alla causa R.G. n.17063/04.

7) Ferrandino Aurelia c/ Comune di Ischia – atto di citazione innanzi al Giudice di Pace di Ischia notificato all'Ente il 27.05.2008 – udienza del 29.09.2008, per il risarcimento dei danni per il sinistro occorso il 15.05.2006 alle ore 19,20 in Ischia alla via Granturco per caduta a causa di una buca posta al di sotto del gradino del marciapiede.

- 8) Di Meglio Vittorio c/ Comune di Ischia – sentenza del Tribunale di Napoli Sez. Dist. di Ischia n. 152/08 del 2.5.2008 notificata al procuratore costituito il 26.05.2007, relativa alla causa iscritta al n. 373/02 di R.G. di condanna al pagamento di onorari professionali.
- 9) SLED S.p.a., capogruppo della ATI Sled s.p.a. – Co.me.ga s.r.l. c/ Comune di Ischia +1 – atto di appello innanzi al Tribunale di Napoli Sezione Distaccata di Ischia notificato il 07.03.2008 – udienza del 20.06.2008 – avverso la sentenza del Giudice di Pace di Ischia dott. Carro n. 995/07 pronunciata tra l'appellante, il Comune di Ischia ed il sig. Scotto di Minico Michele per il risarcimento dei danni.

VISTI i pareri resi dal legale convenzionato in calce ai predetti atti;

RITENUTO che è interesse dell'Ente resistere nei surrichiamati giudizi, nominando l'avvocato procuratore, domiciliatario e difensore di questo Ente, convenzionato con lo stesso;

VISTI i pareri allegati ed espressi ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 267/2000;

CON voti unanimi resi nelle forme di legge;

### d e l i b e r a

- 1) Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono per riportati e trascritti, di resistere nei giudizi proposti innanzi al T.A.R. per la Campania –Napoli e all'A.G.O. dalle ditte indicate in premessa, nonchè di proporre appello alla sentenza del Tribunale di Napoli Sez. Dist. di Ischia n. 152/08 del 20.04/02.05.2008, affidando la difesa delle ragioni del Comune all'avv. Alessandro Trani conferendogli il più ampio mandato di rappresentare e difendere l'Amministrazione Comunale di Ischia in tali procedure, in ogni stadio e grado e con ogni facoltà di legge, ritenendo l'operato della stesso sin da adesso per rato e fermo senza bisogno di ulteriore ratifica.
- 2) Di eleggere domicilio presso lo stesso in Ischia alla via delle Fornaci n. 14.
- 3) Liquidare allo stesso quale fondo spese forfettizzato l'importo di €. 3.040,00 (€. 258,00 x 5 + 100,00 x 1 + 550,00 x 3) oltre IVA e CPA, facendo presente che lo stesso non ha diritto al pagamento dei diritti ed onorari come espressamente previsto dall'art. 6 della convenzione del 02.10.2007;
- 4) Darsi atto che la predetta spesa di €. 3.720,96 trova copertura finanziaria sul cap. 405/10 del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario, giusto impegno contabile n.1033 assunto dal Servizio Ragioneria, attestante la copertura finanziaria;
- 5) Allegare il prospetto riepilogativo dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 267/2000;
- 6) Dichiarare il presente atto, attesa l'urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.L.vo 267/2000, con votazione separata ad esito unanime.

**Del che il presente verbale.**

**IL PRESIDENTE**  
*Giuseppe Ferrandino*

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
*Giovanni Amodio*

---

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 20/06/2008

**IL MESSO COMUNALE  
CURCI CIRO**

**IL SEGRETARIO GENERALE  
AMODIO GIOVANNI**

---

CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA'

La presente delibera, in conformità del disposto di cui all'art.125 del D.L.vo 18-08-2000, n.267; è stata comunicata ai capigruppi consiliari contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, con nota Prot. N. 00016429 del 20/06/2008

**IL SEGRETARIO GENERALE  
AMODIO GIOVANNI**

---

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 gg. dalla data di pubblicazione, è divenuta esecutiva il 01/07/2008

**IL SEGRETARIO GENERALE  
AMODIO GIOVANNI**

---

TRASMISSIONE AL DIFENSORE CIVICO

La presente deliberazione è stata trasmessa al Difensore Civico in data \_\_\_\_\_ Prot.N. \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art.127 del D.L.vo 18-08-2000, n.267.

**IL SEGRETARIO GENERALE  
AMODIO GIOVANNI**

ESITO CONTROLLO AL DIFENSORE CIVICO

Verbale N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ Prot.N. \_\_\_\_\_

- la delibera è legittima  
- - la delibera è illegittima avendo riscontrato i seguenti vizi:

- \_\_\_\_\_  
-

**IL SEGRETARIO GENERALE  
AMODIO GIOVANNI**

---

